

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3557

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANCELLERI, MARTINCIGLIO, TUZI

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

Presentata l'11 aprile 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il diritto all'educazione finanziaria rappresenta solo una delle molteplici declinazioni della tutela del cittadino considerato nelle vesti sia di consumatore che di membro di una qualsiasi formazione sociale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.

L'educazione, invero, rende i cittadini più consapevoli non solo rispetto alle pratiche scorrette che altri soggetti possono commettere nei loro confronti, ma anche rispetto ai pericoli cui può risultare esposto il proprio patrimonio a seguito di una scelta che, assunta in via del tutto autonoma, risulti non adeguatamente ponderata.

Di qui, l'*empowerment* del cittadino consumatore, realizzato per il tramite di tecniche educative, rappresenta una strategia di tutela preventiva che si concretizza in

una molteplicità di effetti positivi. Una società in cui i cittadini vengono educati all'uso e alla gestione del denaro, al valore del risparmio, all'individuazione dei rischi insiti nello svolgimento di determinate attività è una società più sicura, più resiliente rispetto agli effetti delle crisi economiche, nonché una società più attiva nell'ambito delle politiche economiche discusse e adottate dalle istituzioni.

Ciò posto, occorre precisare come l'educazione finanziaria rappresenti uno strumento che non intende sostituire gli obblighi di trasparenza delle informazioni e i doveri di correttezza imposti dall'ordinamento. L'educazione, come già opportunamente evidenziato dall'ordinamento in altre sedi – come, ad esempio, all'articolo 2, comma 2, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settem-

bre 2005, n. 206, in materia di diritto « all'educazione al consumo » –, rappresenta un momento individuale autonomo rispetto agli obblighi di trasparenza di cui sopra. Sicché, lungi dall'intervenire contestualmente o successivamente alla lesione dei diritti dei consumatori, funge da strumento di integrazione sociale, soprattutto a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Orbene, nel solco di una definizione già prevista dal nostro ordinamento, l'educazione finanziaria a cui fa riferimento la presente proposta di legge è da intendere come quel processo educativo attraverso il quale ogni studente acquisisce le competenze e le capacità di base che consentano di effettuare non solo scelte consapevoli, ma anche scelte efficienti e convenienti, fondate su una corretta valutazione del rapporto tra costi e benefici e, soprattutto, fondate su una corretta individuazione dei propri interessi.

A ben vedere, non si tratta di spostare il baricentro della tutela, trasformando il diritto a non subire pratiche scorrette in un dovere di avvedutezza, ma di porre le basi per un sistema di natura preventiva, fondato su un percorso educativo che, sul tema dell'educazione finanziaria, non può che partire dalle scuole, quindi realizzarsi per mezzo delle tecniche di insegnamento più idonee a filtrare concetti spesso oscurati da tecnicismi incomprensibili ai più.

Non potendo scindere il cittadino economico da quello consumatore si ritiene, peraltro, che un siffatto intervento non possa che operare attraverso una duplice via: da un lato, inserendo il richiamo all'educazione finanziaria nella parte sui principi cui si ispira l'istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92; dall'altro, inserendo l'esplicito richiamo alla natura commerciale dei contenuti digitali nell'ambito dell'articolo 5 della medesima legge, dedicato all'educazione alla cittadinanza digitale.

Un siffatto modo di procedere si ritiene corroborato sia dalla definizione di educazione finanziaria elaborata in seno all'OCSE (« L'educazione finanziaria è il pro-

cesso attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie »), sulla quale il nostro ordinamento ha modellato la definizione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15), sia da quella contenuta nella sezione « *Financial Literacy Framework* » del rapporto dello stesso OCSE « *PISA 2018 – Assessment and Analytical Framework* », specificamente riferita al sistema scolastico.

Le predette definizioni, invero, propongono un'idea di educazione finanziaria non circoscritta alla mera alfabetizzazione, costruita attorno all'apprendimento di nozioni e concetti, ma un'idea di educazione integrata anche dalle componenti del ragionamento critico e delle abilità comunicative, nonché dalle componenti emotive della motivazione e della fiducia che spingono ad assumere determinate scelte di natura economica. *Deficit*, questi, che, come noto, vengono da anni sfruttati soprattutto dalle attività di *marketing* svolte negli ambienti digitali, generando fenomeni tanto silenziosi quanto pericolosi come quello del cosiddetto « conto mentale », che implicano un vantaggio esclusivamente per l'impresa con danno per il consumatore.

Alla luce di quanto fin qui riportato, si ritiene, allora, necessario che l'apprendimento delle competenze e delle capacità finanziarie, non dimentico di insegnamenti sul ruolo del consumatore e sui rischi connessi agli ambienti digitali, avvenga già durante il percorso scolastico.

I risultati delle ultime indagini PISA (*Programme for International Student Assessment*) rivelano come un intervento di tal fatta risulti ormai irrinunciabile.

Da anni, i dati PISA ci consegnano uno scenario caratterizzato da una diffusa scarsa preparazione degli studenti sugli elementi fondamentali della *financial literacy*, collocandoci agli ultimi posti della classifica tra i Paesi coinvolti, con 476 punti.

Si tratta di un vero e proprio allarme da « analfabetismo finanziario », che diventa ancora più urgente se solo si tiene conto che, oltre al divario con gli altri Paesi e tra i ragazzi, tali dati rivelano anche ulteriori, profonde asimmetrie interne: quella tra le regioni del Nord Italia e quelle del Sud e quella tra i licei e gli istituti professionali. Divari patologici che, a ben vedere, rimettono il livello di « alfabetizzazione finanziaria » al contesto socio-culturale di provenienza, quindi alla predisposizione dei genitori ad accompagnare o meno, responsabilizzare o meno la prole nella scelta di gestione del denaro.

Purtroppo, ancora oggi, il nostro Paese non ha inserito l'educazione finanziaria nei programmi scolastici. Le iniziative che vanno in questa direzione non mancano (si pensi allo storico protocollo siglato dalla Banca d'Italia con il Ministero dell'istruzione, in forza del quale, dal 2008, propone il progetto *Educazione finanziaria nelle scuole*, realizzato nelle classi da operatori della Banca d'Italia), dimostrando come un intervento educativo è in grado di migliorare

in concreto le competenze degli studenti coinvolti.

Per realizzare obiettivi di ben più ampia portata e ben più gratificanti occorre, però, intervenire sull'ordinamento, inserendo l'insegnamento degli elementi di base dell'economia e della finanza nell'ambito dell'educazione civica, nell'assunto che una popolazione che impara a spendere il denaro in modo consapevole e responsabile aumenta il benessere finanziario della società, implementa una partecipazione attiva alla vita economica del Paese, fornisce una maggiore resilienza dinanzi alle crisi economiche e finanziarie.

Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge modifica gli articoli 1, commi 1 e 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, inserendo l'educazione finanziaria tra le materie oggetto di insegnamento nell'ambito dell'educazione civica; inoltre, lo stesso articolo 1 modifica l'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 92 del 2019, inserendo il ruolo della pubblicità nei contenuti digitali tra le abilità e le conoscenze digitali essenziali da sviluppare con gradualità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « vita civica, » è inserita la seguente: « economica, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « attiva e digitale, » sono inserite le seguenti: « educazione finanziaria, »;

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento »;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « della partecipazione » sono inserite le seguenti: « , dell'educazione finanziaria »;

d) all'articolo 5, comma 2:

1) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della natura pubblicitaria dei contenuti digitali »;

2) alla lettera *f)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le politiche sulla tutela del consumatore digitale ».

